



Comune di Sona

Provincia di Verona

Regione Veneto



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO 01.09.2011 – 31.08.2014

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Carattere del servizio di trasporto scolastico
Art. 3	Durata
Art. 4	Modalità di esecuzione del servizio
Art. 5	Variazione dei percorsi - assestamento
Art. 6	Tariffe
Art. 7	Obblighi dell'Aggiudicatario: caratteristiche automezzi – personale
Art. 8	Obbligo ritiro/acquisto scuolabus comunale
Art. 9	Obblighi a carico del Comune
Art. 10	Controlli
Art. 11	Corrispettivo e modalità pagamenti
Art. 12	Aggiornamento prezzo
Art. 13	Responsabilità e coperture assicurative
Art. 14	Penalità
Art. 15	Risoluzione del contratto
Art. 16	Subappalto
Art. 17	Cessione del contratto
Art. 18	Informativa privacy
Art. 19	Spese
Art. 20	Controversie
Art. 21	Domicilio legale
Art. 22	Disposizioni finali e transitorie
Art. 23	Norme di rinvio

- Allegato A) Piano Trasporti a.s. 2011-2012

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico dei bambini/alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le scuole dell'obbligo pubbliche (primarie e secondarie di 1° grado), presenti sul territorio del Comune di Sona, mediante n. 8 (otto) linee speciali sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato **Piano Trasporti**.

Linee 1, 2, 3: Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Lugagnano
Linea 4: Scuola dell'infanzia e primaria di Palazzolo
Linea 5: Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Sona
Linea 6: Scuola secondaria di Sona (alunni provenienti da Palazzolo).,
Linea 7: Scuola secondaria di Sona (alunni provenienti da S. Giorgio in Salici)
Linea 8: Scuola dell'infanzia e primaria di S. Giorgio in Salici).

Annualmente il Piano dei Trasporti viene adeguato in relazione alle esigenze dell'utenza e/o alla diversa articolazione dell'attività scolastica.

I percorsi ed il relativo chilometraggio indicati nel Piano Trasporti 2011-2012 sono indicativi e di ciò l'Impresa aggiudicataria (**d'ora innanzi denominata Impresa**) dovrà tenerne conto.

Il chilometraggio complessivo presunto è di Km. 80.000 per singolo anno scolastico.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Materia:

- ✓ D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- ✓ D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- ✓ Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- ✓ L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 ("Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");
- ✓ L.R. del Veneto 14 settembre 1994, n. 46 (Disciplina dei servizi atipici) e L.R. del Veneto 3 aprile 2009 n. 11 (Disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");
- ✓ DGRV n. 2401 del 04.08.2009 (L.R. 3 aprile 2009 n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. del Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale");
- ✓ D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- ✓ D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato è soggetto al regime giuridico di cui alla L.R. del Veneto n. 46/1994 sugli autoservizi atipici.

L'Impresa sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati e entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.

Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La partecipazione alla gara, con la sottoscrizione della documentazione di gara, equivale a

dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di trasporti scolastici, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

ART. 3 - DURATA

Il servizio si riferisce agli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. La durata dell'appalto è fissata in anni 3 a partire dal 01.09.2011 fino al 31.08.2014 (a conclusione dell'anno scolastico 2013/2014). I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, etc.) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell'ambito della propria autonomia (circa 220 giorni effettivi di scuola).

Concluso l'appalto l'Amministrazione procedente (**d'ora innanzi denominata Appaltante**) ha la facoltà di attivare la ripetizione del contratto di servizio per ulteriori 3 (tre) anni ai sensi della vigente normativa.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente all'espletamento del servizio. Il servizio prevede l'accoglimento sui mezzi adibiti al trasporto scolastico delle bambine e bambini delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nonché delle alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio comunale nei punti di fermata per condurli alle rispettive sedi scolastiche e per riportarli al termine delle lezioni alle fermate stabilite.

La salita e la discesa degli allievi dovranno avvenire nello stesso punto di fermata e dovrà essere tenuta nella massima considerazione la sicurezza degli utenti. Qualora al ritorno non fosse possibile mantenere lo stesso punto di fermata (ad esempio per inversione del percorso) potrà esserne fissata una diversa.

Le date di attivazione e sospensione del servizio nonché il calendario scolastico saranno comunicati annualmente all'Impresa dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino-Servizi Scolastici.

Il trasporto dovrà essere effettuato giornalmente, in base ai percorsi ed agli orari indicati nell'allegato PIANO TRASPORTI, per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico indicativamente presunti in 220 giorni effettivi per le Scuole dell'infanzia e circa 206 per le Scuole primarie e secondarie di 1° grado.

I percorsi, gli orari il numero delle corse indicate nel Piano Trasporti hanno carattere indicativo e potranno pertanto essere suscettibili di variazioni così come previsto nel successivo art. 5.

L'Impresa dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al Comune. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune di Sona nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

E' fatto divieto di trasportare persone non addette al servizio o che non siano destinatarie del servizio stesso.

ART. 5 - VARIAZIONI DEI PERCORSI - ASSESTAMENTO

Per ciascun anno scolastico l'Appaltante procederà all'assestamento mediante l'individuazione dei percorsi definitivi e del conseguente chilometraggio relativi a ciascuna linea, congiuntamente all'Impresa.

L'Appaltante, in base alle domande di fruizione del servizio da parte dell'utenza e all'eventuale diversa articolazione dell'attività scolastica, potrà richiedere variazioni ai percorsi, aumento/diminuzioni delle fermate e delle corse, senza che ciò dia luogo ad alcuna variazione

del compenso pattuito, tenuto conto di quanto successivamente disposto dall'art. 11 soglia del 5%) del presente capitolato.

In caso di scioperi, riunioni o assemblee sindacali che interessassero il personale della scuola, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino - Servizi Scolastici potrà chiedere, senza alcun onere a carico del bilancio comunale, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive.

Inoltre a fronte di non prevedibili e sostanziali modifiche all'organizzazione dell'attività scolastica, il Piano Trasporti potrà subire una riorganizzazione tale da comportare anche eventuali soppressioni e/o accorpamenti di linee.

ART. 6 - TARIFFE

La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente muniti di abbonamento rilasciato dall'Appaltante. Alla determinazione delle tariffe dell'abbonamento al servizio di trasporto scolastico provvederà l'Appaltante, che riscuoterà i relativi introiti.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL' AGGIUDICATARIO

Per l'espletamento del servizio l'Impresa dovrà:

- avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale necessario;
- fornire all'Appaltante l'elenco degli automezzi che si intendono utilizzare compresi quelli da utilizzare in caso di sostituzione;
- assicurare il servizio dall'inizio di ogni anno scolastico fino al termine dello stesso nel rispetto del calendario scolastico;
- effettuare i percorsi sulla base del Piano Trasporti; non sono ammesse sospensioni, interruzioni, percorrenze estranee agli itinerari indicati dalla Responsabile del Settore Servizi al Cittadino-Servizi Scolastici se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio competente.
- in caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Appaltante potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico dell'Impresa medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti per lo svolgimento del servizio, compresi il loro ricovero e custodia;
- nell'eventualità di utilizzo, per cause contingibili ed urgenti, di mezzi non previsti, l'Impresa dovrà darne immediata comunicazione anche mediante via fax al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino-Servizi Scolastici;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza al luogo di arrivo nei tempi previsti, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- verificare che l'utenza sia in possesso del tesserino di iscrizione al trasporto;
- segnalare eventuali comportamenti scorretti dell'utenza o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio;
- fornire all'Appaltante ed all'Autorità scolastica, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l'espletamento del servizio appaltato come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione di infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;

- consentire a fare viaggiare sui propri mezzi il personale addetto alla sorveglianza degli alunni il cui onere è a carico dell'Appaltante;
- usare comunque nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 c.c.

CARATTERISTICHE AUTOMEZZI

L'Impresa dovrà impiegare un numero di mezzi, comunque **non inferiore a n. 8 (otto)**, oltre a quelli sostitutivi da utilizzare in caso di necessità, adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" Il servizio dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dal D.M. 31.01.1997 e dalla successiva circolare n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010.

L'anno di prima immatricolazione di tali mezzi non dovrà essere antecedente all'anno 2000.

E' fatto obbligo all'Impresa di presentare entro il 20.08.2011 e poi per gli anni scolastici: 2012/2013 e 2013/2014, dieci giorni prima dell'inizio del servizio la documentazione relativa agli automezzi.

I mezzi utilizzati devono essere mantenuti secondo quanto previsto dall'attuale normativa per la tutela dell'ambiente – Bollino blu (artt. 58 e 65 bis della L.R. del Veneto n. 33/85, 58 bis e 65 ter introdotti con gli artt. 1 e 2 della L.R. del Veneto 30 giugno 2006 n. 12).

Nel tempo di attesa dell'uscita da scuola e della salita dei bambini, l'Impresa si impegna ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico.

L'Impresa dovrà comunque garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o incidente.

Gli scuolabus, idonei alle caratteristiche degli itinerari, dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non superiore al numero di persone indicato sul libretto di circolazione.

A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti.

Dovranno, inoltre, essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi, nonché quelle derivanti dalla disciplina sulla limitazione della circolazione emanata dall'Autorità Locale.

Durante l'espletamento del servizio, l'Impresa ha l'obbligo di apporre sul mezzo di trasporto, in modo visibile, la dicitura "Comune di Sona - Servizio Trasporto Scolastico linea n. _____".

L'Impresa non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione dell'Appaltante; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione.

Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più numericamente adeguati (necessità di aggiungere nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra l'Impresa e l'Appaltante, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o regolamento.

PERSONALE

L'Impresa è tenuta a mettere a disposizione il personale in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa. Essa dovrà comunicare all'Appaltante, 10 giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto, con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza maturata nel settore.

Il personale è tenuto a:

- Osservare, nell'espletamento del servizio un contegno dignitoso ed educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
- Essere munito di distintivo di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e dell'Impresa che gestisce il servizio;
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio indicati nel Piano Trasporti dell'Appaltante;
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- Comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidente e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'Appaltante;
- Segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Appaltante per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti.
 - Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
 - carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)
- Dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
- L'Appaltante potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l'inadeguatezza dell'incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
- Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all'Impresa di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, l'Appaltante o viceversa.
- Il personale, osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
- L'Impresa è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne l'Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Appaltante stesso.
- L'Appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio

scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall'Impresa entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.

- L'Impresa è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne l'Appaltante da ogni conseguenza.
- L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
- L'Impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs n. 81/2008).
- L'inottemperanza a tali obblighi, accertata dall'Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto ai sensi dell' art. 15. Resta comunque salva la possibilità per l'Appaltante di trattenere sulle somme da corrispondere all'Impresa un ammontare ritenuto adeguato a garantire l'adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell'Impresa delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra l'Impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.
- L'Impresa prima dell'avvio del servizio di trasporto è tenuta ad organizzare almeno una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti tenuta da esperti nel settore.

ART. 8 - OBBLIGO RITIRO/ACQUISTO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE

L'Impresa si obbliga all'acquisto dello Scuolabus di proprietà comunale nelle sue attuali condizioni ad un prezzo di € 18.000,00.= i.v.a. compresa. Il mezzo risulta immatricolato nell'anno 2000 targato BG755LJ - Km presunti 272.000 alla data del 30.06.2011.

Tutte le spese derivanti dal passaggio di proprietà del mezzo saranno a carico dell'Impresa stessa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Appaltante, si impegna a:

- garantire all'Impresa un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;
- comunicare, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, il Piano Trasporti comprendente itinerari, e orari del servizio, nonché il calendario dell'anno scolastico;
- assicurare il servizio di assistenza e vigilanza con accompagnatore ai bambini/e della Scuole dell'Infanzia statali e paritarie;
- trasmettere l'elenco degli iscritti al servizio di trasporto scolastico;
- avvisare tempestivamente l'Impresa, direttamente o a mezzo dei Responsabili degli Istituti scolastici, di eventuali sospensioni per qualsiasi motivo (vacanze e festività non comprese nel calendario scolastico, scioperi, assemblee, elezioni, etc.), non appena ne venga a conoscenza.

ART. 10 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Appaltante potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Impresa dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale dipendente del Comune ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli, nonché il rispetto delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale

L'Impresa dovrà fornire all'Appaltante, ogniqualvolta questo lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

ART. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dal prezzo chilometrico offerto (comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato) moltiplicato per il numero di chilometri complessivi presunti, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

Non si procederà a variazione dell'importo determinato per ciascun a.s. qualora, dalla verifica-assessment dei percorsi di cui al precedente art. 5 risultassero differenze fino ad un massimo del 5% (cinqueper cento) dei chilometri/annui presunti.

I chilometri eccedenti tale limite, saranno conteggiati sulla base dell'importo chilometrico di aggiudicazione.

L'Appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all'Impresa aggiudicataria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'Impresa. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'Impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Il corrispettivo del servizio relativo a ciascun a.s. dovrà essere riferito ai seguenti bimestri: settembre-ottobre, novembre-dicembre, gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno.

Dai suddetti pagamenti sarà detratto l'importo delle eventuali penalità a carico dell'Impresa e quant'altro dalla stessa dovuto.

L'Impresa non può ricevere alcuna somma dagli utenti.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n° 136, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento.

L'Impresa comunica all'Appaltante entro sette giorni dall'avvenuto affidamento o "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica":

- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG del CUP (se obbligatorio) e dell'opera (servizio – fornitura) alla quale sono dedicati,
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).

L'Impresa è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Nel caso di subappalti e/o sub-contratti, l'Impresa deve inserire in tali contratti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e verificarne il rispetto.

E' obbligo che, in caso di subappalti e/o sub-contratti, l'impresa subappaltatrice o sub-contraente trasmetta tempestivamente, copia del contratto di subappalto o sub-contratto all'Appaltante.

L'Impresa, che ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della sua controparte (subappaltatore/sub-contraente) ne dà immediata comunicazione all'Appaltante

e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona.

Sulle fatture da trasmettere al Comune di Sona dovrà essere indicato:

- il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto);
- C.I.G.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto i sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Sona dichiarerà alla contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO PREZZO

Il prezzo offerto in sede di appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto. A partire dal secondo anno contrattuale, qualora ne sussistano le condizioni, l'Impresa potrà richiedere la revisione del prezzo offerto ai sensi della vigente normativa.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Ogni responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esse connesse, derivassero all'Appaltante, ai funzionari preposti o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a carico dell'Impresa.

E' fatto obbligo all'Impresa, a copertura dei rischi di che trattasi, di stipulare:

- polizza assicurativa (R.C.A.) per ogni mezzo adibito al servizio, ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni con un massimale per ogni sinistro non inferiore a € 7.000.000,00 (eurosettemilioni/00);
- polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.T.) a sollievo di ogni responsabilità da parte del Comune in merito alla gestione del servizio con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (eurotre milioni/00) e con un massimale per persona non inferiore a € 1.500.000 (euromilione cinquecentomila/00).

Copia delle polizze dovranno essere presentate all'Appaltante contestualmente alla produzione della documentazione contrattuale.

La mancata presentazione delle suddette polizze entro i termini previsti comporta la revoca immediata dell'aggiudicazione nonché l'incameramento della cauzione ed eventuale azione risarcitoria del danno.

Per le responsabilità dell'Impresa si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

ART. 14 - PENALITÀ

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficacia del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Appaltante, previa formale contestazione scritta, procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. € 250,00 per ritardi all'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori ai 15 minuti, a partire dal terzo ritardo per singola linea per ciascun anno scolastico;
- b. € 500,00 per mancata o parziale percorrenza giornaliera del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata, relativamente a ciascuna linea interessata;
- c. € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati;
- d. 250,00 per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente capitolato;

- e. 250,00 giornalieri:
 - qualora la ditta non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell'Ufficio Scuola, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
 - per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, etc. nei tempi e modalità previsti dal presente capitolato;
 - in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al servizio;
 - per variazione di percorsi o di fermate non autorizzate dall'Ufficio Scuola ed in caso di mancato rispetto delle fermate e/o singoli punti di raccolta;
- f. 150,00 giornalieri per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta;
- g. da 50,00 a 150,00 per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, in relazione alla gravità dell'inadempienza e ad insindacabile giudizio del Comune di Sona.

L'Appaltante provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R, dal ricevimento della quale l'Impresa disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile del Settore, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile.

L'Appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni nei seguenti casi:

- a) fallimento
- b) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- c) per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio eccedenti il numero di 20 (venti) annue;
- d) per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Appaltante;
- e) per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni, previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- f) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 c.c.

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente il termine assegnato il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e l'Impresa sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante può affidare l'appalto all'Impresa che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali all'Impresa.

ART. 16 SUBAPPALTO

L'importo complessivo dei servizi subappaltati dovrà rimanere contenuto entro il limite di legge;

L'eventuale richiesta di subappalto dovrà essere prodotta in sede di partecipazione alla gara.

Si avverte che, qualora non venga presentata la richiesta di cui sopra, il concorrente, in caso di aggiudicazione, non potrà ottenere dall'Appaltante l'autorizzazione al subappalto e, pertanto, dovrà

svolgere il servizio con la propria organizzazione di mezzi e di personale.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Appaltante.

È vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione del servizio senza il consenso dell'Appaltante.

ART. 18 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

- **Finalità del trattamento**

- I dati forniti vengono acquisiti dall'Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- I dati forniti dall'Impresa vengono acquisiti dall'Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Tutti i dati acquisiti dall'Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

- **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

- **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

- **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- ✓ al personale dell'Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- ✓ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ✓ ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- ✓ al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ✓ ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del

concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.comune.sona.vr.it

- **Diritti del concorrente interessato**

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

- **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale di Sona con sede in Piazza Roma, n.1.

ART. 19 - SPESE

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il T.A.R. Veneto, mentre è competente a giudicare il foro di Verona per le controversie relative all'esecuzione del contratto.

ART. 21- DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto, l'Impresa elegge domicilio legale nella residenza comunale per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di trasporti pubblici, nonché di quelle che si riferiscono alla circolazione stradale.

L'Impresa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al precedentemente comma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Il presente capitolato speciale d'appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Il presente capitolato è composto di n. 23 articoli.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.